

Ferrara 27 APRILE 2009

Area Comparto

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

- ANNO 2009 -

**sui criteri per la ripartizione dei Fondi contrattuali
e sulla loro spendibilità:**

- **Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 9 C.C.N.L. 10/4/2008)**
- **Fondo per il finanziamento delle Fasce Retributive, delle Posizioni Organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica (art. 10 C.C.N.L. 10/4/2008)**

ACCORDO AZIENDALE – AREA COMPARTO

Fondo della Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali (art. 9 C.C.N.L. 10/4/2008) - ANNO 2009 -

RICHIAMATI:

- l'art. 30 del C.C.N.L. 19.4.2001;
- l'art. 4 del C.C.N.L. 5.6.2006 relativo al II° Biennio 2004-2005;
- il C.C.N.L. del 10.4.2008 relativo al quadriennio normativo 2006-2009, I° Biennio Economico 2006-2007;
- gli articoli 67 e 71 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008;
- Il documento interpretativo delle disposizioni della Legge 133/08, approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 13.11.2008;
- la delibera n. 116 del 22/04/2009 di approvazione dei Fondi di finanziamento per la contrattazione aziendale;
- l'Accordo Aziendale Transitorio del 23.3.2007 relativo agli anni 2007/2008;
- l'Accordo Aziendale del 27 aprile 2009 sui criteri per la ripartizione di Fondi contrattuali per l'Anno 2008;

TENUTO PRESENTE che in data 31/12/2007 è scaduto il primo biennio economico del quadriennio 2006-2009 e pertanto il presente Accordo è subordinato a quanto sarà previsto – nello specifico per la parte finanziaria – dalla nuova Contrattazione Collettiva Nazionale;

LE PARTI PRENDONO ATTO:

- che il Fondo per il finanziamento della “Produttività Collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della Prestazione Individuale”, è stato rideterminato per gli anni 2006-2007, nonché per gli anni 2008 e 2009, fatto salvo l'eventuale rideterminazione dei Fondi relativi agli anni del secondo biennio economico 2008-2009, per effetto del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro;

I dati contabili – **per l'ANNO 2009** – sono i seguenti:

DESCRIZIONE VOCE	ANNO 2009
CONSOLIDATO al 31.12.2007	2.962.572,84
Risparmio da trasformazione a part-time art. 9 co. 2 CCNL 10.4.2008, art. 30 co. 3 lett.a, soppresso con DL. 112/08 conv. Legge 133 del 6.8.08 art. 73 co2	0
Art. 9 co. 2 CCNL 10.4.2008 - Art. 30 co. 3, lett. b) (quota da introiti ALP)	119.938,45
Art. 9 co. 2 CCNL 10.4.2008 - Art. 30 co. 3, lett. c): 1% M.S. 2001	578.410,00
RISORSE REGIONALI: - Art. 30 comma 4: 1,6% M.S. 2001	925.456,00
Risorse aggiuntive Aziendali per Progetti speciali	77.469,00
RIA (ratei dei cessati del 2008 detratta r.a. assunti) art. 31 co. 2 lett. c) e ccnl 20.9.2001 art. 3 co. 3 lett. a)	15.286,41
TOTALE COMPLESSIVO 2009	4.663.846,29 (*)

(*) In assenza rinnovo contrattuale secondo biennio 2008/2009

- che per l'anno 2008 sono stimati residui attivi di "non speso" per l'importo complessivo di € 1.064.618,25;

LE PARTI CONCORDANO:

- di incrementare la spendibilità – ANNO 2009 – del Fondo della Produttività per un importo di € 1.064.618,25, talché il limite di finanziamento per l'attuazione di tale istituto contrattuale nell'ANNO 2009 ammonta a € 5.728.464,25;

LE PARTI PRENDONO ATTO:

che l'Azienda ha definito per l'anno 2009 le Aree Strategiche di intervento, all'interno delle quali sono definiti gli **OGGETTIVI** che dovranno essere perseguiti da tutto il personale dell'Area del Comparto in collaborazione e secondo schemi di lavoro integrati con l'Area Dirigenziale.

Tali obiettivi, riepilogati in specifico documento portato a conoscenza di tutti i componenti delle équipe di lavoro, sono pianificati secondo le seguenti Linee di Programmazione 2009:

AREA OSPEDALIERA:

- ❖ miglioramento negli interventi orientati all'appropriatezza;
- ❖ revisione dei livelli organizzativi con verifica dell'impiego ottimale delle risorse umane;
- ❖ istituzione del Dipartimento Interaziendale di Medicina di Laboratorio;
- ❖ riorganizzazione Sistema Emergenza Urgenza;
- ❖ miglioramento dei sistemi di monitoraggio e controllo di procedure interne per l'erogazione o acquisizione di prestazioni;
- ❖ avanzamento nel programma di informatizzazione delle prestazioni rese.

AREA DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE:

- ❖ miglioramento negli interventi orientati a garantire appropriatezza nell'erogazione di prestazioni di assistenza domiciliare, di assistenza protesica e di ossigenoterapia;
- ❖ revisione ed implementazione di un nuovo modello organizzativo dell'Assistenza Ambulatoriale Specialistica;
- ❖ miglioramento ed avanzamento nel programma di informatizzazione delle prenotazioni per prestazioni diagnostiche e specialistiche;

AREA FARMACEUTICA:

- ❖ miglioramento nel processo di appropriatezza prescrittivi dei farmaci;
- ❖ verifica nell'impiego appropriato di farmaci ad alto costo;
- ❖ presa in carico per l'assistenza farmaceutica di pazienti affetti da patologie complesse e croniche;

AREA DELLA SANITA' PUBBLICA:

- ❖ miglioramento nei livelli di prevenzione e controllo di malattie infettive, di infortuni domestici e stradali nonché di sicurezza sul lavoro;
- ❖ adeguamento ai livelli regionali dello stato di realizzazione degli screening oncologici;

AREA DELLA SALUTE MENTALE:

- ❖ integrazione delle Dipendenze Patologiche all'interno del Dipartimento;
- ❖ attivazione Programmi Speciali;
- ❖ salute nelle Carceri;

AREA AMMINISTRATIVA E DI SUPPORTO:

- ❖ miglioramento delle procedure di supporto dei Sistemi Informativi di Dipartimento;
- ❖ attuazione dei nuovi processi di informatizzazione previsti;
- ❖ predisposizione di progetti esecutivi di unificazione a livello provinciale con l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di attività amministrative collegate al Dipartimento Attività Economiche, I.C.T. e Area del Personale;
- ❖ perseguimento del rinnovo dell'accreditamento e completamento dello stesso di taluni Dipartimenti Ospedalieri e del Dipartimento di Salute Mentale;
- ❖ forte impulso all'attività formative ed informativa in tema di gestione del rischio.

LE PARTI CONCORDANO:

che il coinvolgimento del personale dell'Area del Comparto nella realizzazione degli obiettivi, che nel dettaglio vengono assegnati a ciascun operatore a tempo indeterminato, è remunerato con le quote lorde mensili di seguito indicate, previste in importi differenziati in relazione alla categoria di appartenenza in quanto diverso è l'apporto alla realizzazione dello stesso:

Categoria	QUOTA mensile 2009 (Euro)
A – B	€ 152,35
Bs – C	€ 178,18
D – Ds	€ 214,33

La quota è corrisposta per **12 mensilità**.

LE PARTI danno ATTO:

che il sistema premiante prevede che l'assegnazione delle quote economiche sopra indicate è strettamente collegato a procedure di valutazione dell'effettivo apporto partecipativo dei dipendenti alla realizzazione degli obiettivi aziendali, connessi all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità del servizio e non è fondata sull'automatica erogazione del trattamento economico incentivante in base alla mera presenza in servizio, fatto salvo quanto specificatamente previsto al successivo punto 7).

LE PARTI prendono ATTO:

che l'Azienda ha necessità di finanziare, all'interno delle disponibilità, ulteriori OBIETTIVI di particolare rilevanza che consentono la realizzazione di interventi necessari per le finalità strategiche dell'Azienda.

Tali obiettivi riguardano:

- ❖ utilizzo del personale in sedi diverse di lavoro rispetto quelle di prima assegnazione, con conseguente allontanamento dalla residenza, esclusa la mobilità volontaria;
- ❖ valorizzare il coinvolgimento in azioni di risparmio e di razionalizzazione previste dalla Programmazione annuale;
- ❖ valorizzare ogni attività di rilevante impegno e supporto del regolare svolgimento dell'Attività Libero-Professionale;
- ❖ valorizzare iniziative spontanee progettuali e del reale impegno nel favorire processi di razionalizzazione e ottimizzazione delle attuali procedure, di realizzazione risparmi, aumento dei livelli qualitativi dei servizi resi.

Ai dipendenti coinvolti in tali obiettivi, è assegnato specifico progetto, anche temporaneo, e sono riconosciute quote di produttività individuale proposte dal Dirigente Responsabile di obiettivo e decise dalla Direzione Aziendale.

LE PARTI inoltre CONCORDANO quanto segue:

- 1) Ai **dipendenti assunti** a tempo indeterminato, **dal 1.1.2009**, sono erogate le quote anzidette trascorso il periodo di prova.
- 2) **Progressione Verticale interna:** Ai dipendenti che a seguito di procedure di progressione verticale interna acquisiscono una nuova qualifica o profilo professionale, è corrisposto il nuovo valore dal 1° Gennaio dell'anno successivo.
- 3) L'entità delle quote individuali da riconoscere ed attribuire al personale dipendente che percepisce anche **quote incentivanti previste dalla Legge n. 109/94** e successive modifiche e integrazioni sarà oggetto di specifico accordo decentrato da stipulare tra la Direzione Aziendale e le rappresentanze sindacali dell'Area del Comparto.
- 4) **ACCONTI:** Le quote di produttività collettiva sono corrisposte in acconto, salvo conguaglio positivo o negativo a seguito di verifica, nella misura del 90% dell'importo riportato nella tabella sopra riportata.

5) VERIFICA e corresponsione saldo: Lo stato di realizzazione degli obiettivi assegnati per l'anno al dipendente, avviene attraverso le procedure di verifica fissate dal Nucleo di Valutazione Aziendale, a seguito delle verifiche, in conformità con le risultanze dei lavori dello stesso Nucleo, si procederà al pagamento del saldo delle quote entro il mese di maggio dell'anno successivo.

7) DECURTAZIONI IN CASO DI ASSENZA:

Riguardo a tali fattispecie si applicano le trattenute previste dall'art. 71 co. 1 della Legge 133 del 6 agosto 2008.

Le parti confermano altresì quanto concordato sulla materia col precedente Accordo aziendale 23 marzo 2007.

Il presente Accordo decorre dal 01.01.2009.

ACCORDO AZIENDALE – AREA COMPARTO

**Fondo per il finanziamento delle Fasce Retributive, delle
Posizioni Organizzative, del valore comune delle ex indennità
di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica
(art. 10 C.C.N.L. 10/4/2008)**

RICHIAMATI:

- l'art. 31 del C.C.N.L. 19.4.2001;
- l'art. 5 del C.C.N.L. 5.6.2006 relativo al II° Biennio 2004-2005;
- l'art. 35 del C.C.N.L. 7.4.1999 "Criteri per la progressione economica orizzontale";
- l'art. 3 del C.C.N.L. 10.4.2008 "Criteri per la progressione economica orizzontale";
- l'art. 71 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008;
- l'art. 67 del D.L. 112/2008, convertito nella Legge n. 133 del 6.8.2008, con cui si fissa il debito informativo dovuto in ordine alla contrattazione decentrata oltre al rispetto dei vincoli finanziari previsti dalle norme e in applicazione di criteri improntati al riconoscimento del merito e alla valorizzazione dell'impegno e della qualità della prestazione individuale, nonché a parametri di selettività, con particolare riferimento alle progressioni economiche;
- la Circolare n. 7/2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con cui vengono formulate note esplicative riguardo l'attuazione dell'art. 71 anzi citato in materia di assenze dal servizio dei pubblici dipendenti e delle ricadute della spesa sui premi di produttività o incentivi comunque denominati e delle progressioni professionali ed economiche;
- il documento della Conferenza delle Regioni di interpretazione delle disposizioni della Legge 133/08 del 13.11.2008;
- l'Accordo Aziendale Transitorio del 23.3.2007 relativo agli anni 2007/2008;
- l'Accordo Aziendale del 27 aprile 2009 sui criteri per la ripartizione di Fondi contrattuali per l'Anno 2008;
- la delibera n. 116 del 22/04/2009 di approvazione dei Fondi di finanziamento per la contrattazione aziendale;

TENUTO PRESENTE che in data 31/12/2007 è scaduto il primo biennio economico del CCNL quadriennio 2006-2009 e pertanto il presente Accordo è subordinato a quanto sarà previsto – nello specifico per la parte finanziaria – dalla nuova Contrattazione Collettiva Nazionale;

LE PARTI:

PRENDONO ATTO che il Fondo per il finanziamento delle Fasce Retributive, delle Posizioni Organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e indennità professionale specifica, è stato rideterminato per gli anni 2006-2007, nonché per gli anni 2008 e 2009, fatto salvo l'eventuale rideterminazione dei Fondi relativi agli anni del secondo biennio economico, per effetto del nuovo Contratto Nazionale di Lavoro.

Per l'**ANNO 2009**, i dati contabili sono i seguenti:

Fondo per il finanziamento delle fasce retributive, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazione professionale e dell'indennità professionale specifica

ART.10 CCNL 10.4.2008 - ART.5 CCNL 5-6-2006
ART. 31 CCNL 19/04/2004 - ART. 39 CCNL 7.4.1999

DESCRIZIONE VOCE	IMPORTO
CONSOLIDATO al 31.12.2005	8.234.609,00
+ 15 unità di O.T. Autista per trasferimento da Az. Osped. (valore annuo)	39.728,00
R.I.A. importi annualizzati dei cessati 2006 = 141.391,90 e 2007 = 92.756,09	234.147,99
Art.10 co. 2 ccnl 10.4.08 Incr. fasce da 1.2.07 annuo (mensili € 21.289,17x13)	276.759,21
Dich. congiunta n. 2 CCNL 10.04.08 Art. 40 CCNL 7.4.99 indennità della professione infermieristica:importo 2006 annualizzato 41.166,58+63.400,26 annualizzato 2007	104.566,84
TOTALE COMPLESSIVO 2009	8.889.811,04 (*)

(*) *In assenza rinnovo contrattuale secondo biennio 2008/2009*

A) PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI (Fasce Retributive):

Nell'ambito dello stanziamento annuale, sono definite le regole per l'attuazione delle PROGRESSIONI ECONOMICHE ORIZZONTALI dell'Azienda, come di seguito indicato.

CRITERI GENERALI:

- Il processo, finalizzato a riconoscere il passaggio economico alla fascia superiore rispetto quella di appartenenza, comporta l'identificazione delle posizioni economiche ATTRIBUIBILI. L'individuazione degli aventi titolo avviene secondo una progressione temporale che tiene conto delle esperienze professionali e tecniche acquisite, congiuntamente all'applicazione di parametri di selettività che si concretizzano nella valutazione delle competenze svolte.
- Il processo riguarda il personale a tempo indeterminato.

ESPERIENZE PROFESSIONALI E TECNICHE:







- Riguardo le esperienze professionali e tecniche acquisite, i passaggi di FASCIA avvengono al compimento dei requisiti di ANZIANITA', secondo la griglia riportata a conclusione del presente capitolo.
- L'anzianità o esperienza professionale e tecnica è considerata per tutti i servizi (a tempo indeterminato e non) resi con rapporto di lavoro dipendente, anche discontinuo, nell'ambito del S.S.N. e delle altre Amministrazioni Pubbliche. In tale ultimo caso i servizi utili sono quelli prestati nelle medesime o in qualifiche equivalenti.
- Sono escluse dal computo dell'anzianità di servizio le assenze non salvaguardate dall'art. 71 co. 5 del D.L. 25.6.08 n° 112, convertito in Legge n. 133 del 6.8.2008, nonché le aspettative non retribuite.

LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE:

- La valutazione delle competenze ha come obiettivo quello di considerare il grado di maturazione professionale e tecnica raggiunta dal dipendente nel BIENNIO PRECEDENTE la decorrenza fissata per la nuova posizione economica.
- Attraverso la valutazione si intende riconoscere il merito e la qualità della prestazione individuale resa.
- Le **COMPETENZE oggetto di valutazione**, sono quelle riferite alla qualifica ricoperta e vengono indicate in relazione ad ogni singola categoria, in apposita scheda di valutazione, in modo tale da verificare il percorso di progressivo arricchimento professionale e tecnico.

- A norma dell'art. 35 del CCNL 7.4.99, **per i passaggi all'ultima fascia di ciascuna Categoria**, la Scheda di Valutazione delle competenze dovrà tenere conto:
 - ❖ del diverso impegno, manifestato anche in attività di tutoraggio e di inserimento lavorativo dei neo assunti, della qualità delle prestazioni svolte, con particolare riferimento ai rapporti con l'utenza;
 - ❖ del grado di coinvolgimento nei processi aziendali, di capacità di adattamento ai cambiamenti organizzativi, di partecipazione effettiva alle esigenze di flessibilità, con disponibilità dimostrata ad accettare forme di mobilità programmata per l'effettuazione di esperienze professionali plurime collegate alle tipologie operative del profilo di appartenenza;
 - ❖ dell'iniziativa personale e delle capacità di proporre soluzioni innovative o migliorative dell'organizzazione del lavoro ovvero richiedano la definizione in piena autonomia di atti aventi rilevanza esterna.
- La valutazione, sempre adeguatamente motivata e supportata da elementi concreti e oggettivi, è espressa tramite giudizi formulati in termini di **positivo / negativo**.
- In caso di **VALUTAZIONE NEGATIVA**, il dipendente è nuovamente sottoposto a valutazione **al termine di un biennio** e non fruisce della progressione economica di fascia.
- Non sono ammessi alla procedura valutativa i dipendenti che nel corso del **biennio antecedente** sono stati sottoposti a procedimento disciplinare conclusosi con sanzione superiore alla censura o che hanno subito condanna per fatti inerenti l'attività di servizio.
Anche tali dipendenti potranno essere ammessi a procedure valutative **al termine di un biennio**.
- Sono disciplinati dal Regolamento Aziendale sulle Valutazioni dell'Area del Comparto, gli aspetti relativi alla composizione della Commissione Valutatrice, la formulazione delle Schede di Valutazione, le modalità specifiche da seguire per l'espressione del giudizio e l'eventuale contraddittorio.
- **La fascia è attribuita**, secondo la metodologia anzi prevista, **dal 1° Gennaio di ciascun anno**.
- I dipendenti, **per accedere alla fascia successiva**, devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi. In ogni caso i passaggi di fascia prevedono un intervallo temporale di 24 mesi.

- **Progressione di anzianità ANNO 2009:** tenuto conto del finanziamento disponibile, i passaggi alla posizione economica superiore avvengono al compimento dei requisiti di ANZIANITA' di seguito indicati:

	5 anni	→	1^ fascia	
	10 anni	→	2^ fascia	
	17 anni	→	3^ fascia	
	24 anni	→	4^ fascia	
	27 anni	→	5^ fascia	
	32 anni	→	6^ fascia	(ove prevista)

Coloro che maturano l'anzianità nel corso del 2009 acquisiscono il passaggio di fascia retributiva superiore con **effetto 1/1/2010**, considerando l'anzianità posseduta al 31.12.2009.

B) POSIZIONI ORGANIZZATIVE:

Gli incarichi di Posizione Organizzativa sono conferiti con le modalità di accesso già regolamentate dall'Accordo Poliennale sullo Sviluppo Professionale del personale dell'Area del Comparto del 15.6.2005.

Essi hanno durata biennale e sono rinnovabili previa valutazione positiva, da effettuarsi alla scadenza dell'incarico stesso. L'eventuale valutazione negativa determina il mancato rinnovo dell'incarico, con la conseguente perdita dell'indennità di funzione prevista dall'art. 36 del CCNL 7.4.99.

Rispetto al dettaglio delle varie fasi della procedura valutativa e all'individuazione dei soggetti valutatori, si rimanda allo specifico Regolamento Aziendale.

Per quanto non stabilito dal presente Accordo, si confermano i contenuti del citato Accordo Poliennale, del relativo Protocollo d'intesa attuativo del 15.6.2005, nonché dell'Accordo Transitorio del 23.3.2007.

Per l'ANNO 2009, nel quadro di una revisione complessiva delle Posizioni Organizzative a tutt'oggi in essere, è prevista una spesa per l'ulteriore importo massimo di € 40.000 da destinare alla rideterminazione del valore di alcune Posizioni Organizzative e all'attivazione di nuovi incarichi.

C) INDENNITA' DI COORDINAMENTO – Parte Variabile:

Richiamati:

- il CCNL 20.9.2001 art. 10;
- l'Accordo Aziendale del 7.3.2006 sul riconoscimento della parte variabile della funzione di coordinamento;

LE PARTI CONCORDANO quanto segue:

L'indennità viene riconosciuta secondo una graduazione in base alla presenza dei seguenti **criteri di massima**:

1. Struttura organizzativa attiva sulle 24 ore;
 2. Struttura organizzativa attiva sulle 24 ore con presenza continua di due professionalità di classe di laurea diversa;
 3. Struttura organizzativa con sempre attivi 3 letti operatori di cui uno almeno sulle 12 ore;
 4. Struttura Organizzativa coordinata con più di 50 posti letto;
 5. Coordinamento di due Strutture Organizzative attive sulle 24 ore in sedi diverse dello stesso ambito distrettuale;
 6. Coordinamento di un numero uguale o superiore a tre strutture sedi di servizio nell'ambito dello stesso distretto;
 7. Coordinamento di più strutture sedi di servizio in più distretti;
 8. Coordinamento di un numero uguale o superiore a due settori/strutture ad elevata tecnologia informatico/sanitaria;
 9. Coordinamento di tre strutture organizzative distinte e separate funzionalmente e strutturalmente ;
 10. Coordinamento di un numero uguale o superiore a due settori distinti e separati strutturalmente a diversa valenza organizzativa (riabilitativa-assistenziale);
 11. Coordinamento di un pool di operatori nell'area dipartimentale con turno h 24;
 12. Gestione di un calendario di reperibilità di tre operatori 7 giorni su 7.
 13. Struttura h 24 in cui avviene il ricovero in regime di T.S.O.
 14. Coordinamento di servizi e strutture in rete sul territorio
- Il riconoscimento della posizione economica per la "parte variabile" di ogni coordinamento avviene sulla scorta dell'applicazione dei **criteri di massima anzi definiti**, che comporta la differenziazione in **tre fasce**, suddivise per il livello di complessità:

- Le quote economiche attribuibili all'atto del conferimento dell'incarico sono le seguenti:

◆	1^ FASCIA	→	750,00 € lordi annui
◆	2^ FASCIA	→	1.000,00 € lordi annui
◆	3^ FASCIA	→	1.500,00 € lordi annui

- Gli incarichi di Coordinamento sono soggetti a **valutazione biennale**, con rinnovo automatico in caso di valutazione positiva, mentre in caso di valutazione negativa si determina quanto segue:

Come previsto dalla normativa contrattuale:

- ❖ **Per i Coordinamenti di prima applicazione conferiti prima del 31.8.2001**: la revoca dell'indennità solo relativa alla parte variabile;
 - ❖ **Per i Coordinamenti di prima applicazione conferiti dopo il 31.8.2001**: la revoca di entrambe le componenti dell'indennità;
In entrambi i casi la valutazione negativa determina la perdita delle funzioni.
- Rispetto al dettaglio delle varie fasi della procedura valutativa e all'individuazione dei soggetti valutatori, si rimanda allo specifico Regolamento Aziendale.
- Al dipendente titolare di coordinamento con contratto di lavoro a part-time viene corrisposta la fascia spettante in misura proporzionale al numero di ore settimanali previste dal proprio contratto di lavoro.
- Non può essere attribuita la parte variabile di coordinamento al dipendente titolare di coordinamento e di posizione organizzativa.

Il presente Accordo ha validità dal 01.01.2009 e sostituisce integralmente il precedente sottoscritto il 7.3.2006.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 1:
(relativa all'applicazione dell'Accordo Decentrato 27/4/2009 – Anno 2009)

Le parti nel sottoscrivere il presente accordo, stabiliscono i seguenti impegni:

- **pag. 4:** il finanziamento complessivo per ulteriori obiettivi di particolare rilevanza aziendale, è della stessa entità di quello corrispondentemente stabilito per gli anni precedenti (€ 77.500); sarà data comunicazione alle rappresentanze sindacali dei progetti effettivamente attivati in tal senso e del loro importo;
- **pag. 4:** il confronto sindacale sull'Accordo decentrato richiamato al punto 3) deve avvenire entro il mese di maggio 2009;
- **pagg. 8 e 9:** il confronto relativo al Regolamento Aziendale sulla Valutazione, cui l'Accordo fa rinvio per la progressione economica orizzontale, per le posizioni organizzative e per la parte variabile dell'indennità di coordinamento, deve avvenire entro il mese di maggio 2009;

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 2:
(relativa all'applicazione dell'Accordo Decentrato 27/4/2009 – Anno 2009)

Le parti stabiliscono che entro il mese di maggio 2009 siano presentate al tavolo di confronto sindacale:

- la ricognizione delle attuali posizioni organizzative, con l'importo relativo all'incarico attribuito e l'eventuale proposta di rideterminazione del valore economico;
- l'indicazione degli eventuali nuovi incarichi di posizione organizzativa, da attribuire in applicazione del presente accordo, con il relativo importo;
- la ricognizione dei coordinamenti in essere ad oggi e la relativa proposta del loro inserimento in uno dei tre valori economici stabiliti dal presente accordo.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N° 3:
(relativa all'applicazione dell'Accordo Decentrato 27/4/2009 – Anno 2009)

Le parti si impegnano a stipulare entro il 31.12.2009 gli ACCORDI DECENTRATI INTEGRATIVI riguardanti gli istituti oggetto del presente Accordo, in conseguenza dell'applicazione del CCNL Biennio Economico 2008-2009.

**LETTO, APPROVATO e SOTTOSCRITTO in data: 27.4.2009 –
 Accordo Sindacale Az.le – ANNO 2009 – Area Comparto – sui criteri per la ripartizione dei Fondi di
 finanziamento degli Istituti contrattuali di cui agli artt. 9 e 10 del CCNL 10.4.2008 e loro spendibilità**

Per L'AZIENDA:	Firma:
IL DIRETTORE GENERALE	
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO	
IL DIRETTORE SANITARIO	
IL DIRETTORE DIP.TO GEST. RIS. UMANE	

Per le OO.SS. Area COMPARTO:	Firma del Rappresentante:
CGIL – F.P. Sanità	
CISL – FPS	
UIL – FPL	
F.S.I.	
FIALS	

Per la RSU Aziendale:	Firma del Componente:	Per la RSU Aziendale:	Firma del Componente:
ANTONUCCI Giuseppe		MARZOLA Valentina	
ARBIB Fortunato		MASINI Marinella	
BECCATI Antonella		MEZZOGORI Pier Michele	
BERTELLI Carlo		PAGANINI Luca	
BETTIATO Mario		PIVA Tiziano	
BONVENTO Fiorenza		RAIMONDI Valeria	
BOSCHETTI Mirella		RIMONDO Martina	
BUSI David		ROVINETTI Silvia	
CATOZZI Irene		SAGGIORATO Giorgio	
EVSTIFEW Roberto		SCHIAVI Daniela	
FABBRI Graziella		TASSINARI Fabio	
FERRARI Lara		TROMBINI Giorgio	
GRANDI Stefania		TURATTI Maurizia	
GRANDI Stefano		VANDELLI Cinzia	
LANDI Nico		VINCENZI Franco	
LEONI Massimo		ZANELLA Davide	
MARZOCCHI Michela			